“Attenersi in modo scrupoloso alle norme”

Attività di ristorazione e bar chiuse dopo le 18

LECCO – l **DPCM dell’8 marzo**, contenente misure valide fino al **3 aprile** in tutta la regione Lombardia prevede numerose disposizioni che interessano il mondo del commercio, del turismo e dei servizi. **Confcommercio Lecco**, consapevole della situazione complessa e problematica, **invita tutti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni**, in vigore già dalla giornata odierna.

Ecco le principali misure previste dal DPCM 8 marzo.

- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura NON è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LOMBARDIA
DPCM 8 MARZO 2020
IN LOMBARDIA
BAR E RISTORANTI APERTI SOLO DALLE ORE 6 ALLE ORE 18 CON OBBLIGO DI MISURE PER DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA PERSONE
LE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI SONO CONSENTITE A CONDIZIONE CHE IL GESTORE GARANTISCA UN ACCESSO CON MODALITÀ CONTINGENTATE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI UN METRO
SOSPESE LE ATTIVITÀ DI PALESTRE, CENTRI SPORTVI, PISCINE, CENTRI BENESSERE
NEI FESTIVI E PREFESTIVI SONO CHIUSE LE MEDIE E LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E TUTTI I NEGOZI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI, TRANNE FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI
PER I GIORNI FERIALI VANNO ADOTTATE LE CONDIZIONI PER GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE
CHIUSI IMPIANTI SCIISTICI
SOSPESE TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
SOSPESE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
IL TESTO INTEGRALE SU
WWW.CONFCOMMERCIOLOMBARDIA.IT